

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18737 Anno 2017

Presidente: NAPPI ANIELLO

Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Data pubblicazione: 27/07/2017

ORDINANZA

sul ricorso 22254-2016 proposto da:

MONSIEGHELE MOSES elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA
MERCURI;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA DI PESARO E URBINO, in persona del Prefetto
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- resistente -

avverso il provvedimento n. 29/2016 del GIUDICE DI PACE di
PESARO, depositato il 15/07/2016;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ordinanza

La Corte,

Rilevato che:

Con la decisione del 15/7/2016, il Giudice di Pace di Pesaro ha rigettato l'opposizione avverso il provvedimento di espulsione emesso nei confronti di **Omonkhegbele Moses**, adottato ex art. 13, comma 2, lett.a) del d.lgs. 286/98, atteso che lo straniero, sbarcato clandestinamente sulla costa siciliana il 7/9/2013, a seguito della decisione della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona di non riconoscere alcuna riserva di protezione, neppure il permesso umanitario, si era trovato nuovamente nella condizione di clandestinità, da cui il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.

Il Giudice di Pace ha altresì rilevato che era stato proposto appello avverso la decisione del Tribunale di rigetto del ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale e che il provvedimento impugnato non era stato sospeso dalla Corte d'appello.

Ricorre sulla base di due motivi **Omonkhegbele Moses**.

L'avvocatura dello Stato per la Prefettura si è costituita al solo fine di partecipare all'udienza di discussione, che peraltro non è prevista nel rito camerale ex art.380 bis cod. proc. civ., da cui consegue che la parte non può ritenersi costituita.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Considerato che:

Col primo motivo, il ricorrente sostiene la violazione da parte del Giudice di Pace dell'art.324 cod. proc. civ., atteso che la mancata sospensione dell'ordinanza impugnata non può attribuire efficacia di giudicato al provvedimento della Commissione Territoriale, ancora *sub judice*, essendo pendente l'appello.

Col secondo motivo, si duole dell'errata considerazione da parte del Giudice di Pace, di essersi lo straniero sottratto ai controlli di frontiera, da cui la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 286/98, ma anche dell'art.13, comma 2, lett.a) del T.U., che si applica solo a chi è entrato clandestinamente

5

in Italia, mentre la parte è un richiedente asilo politico, non è un clandestino e quindi non si poteva allo stesso negare il rinnovo del permesso di soggiorno né poteva essere espulso ex art.13, comma 2, lett.a) T.U.

Il ricorso, diversamente da quanto ritenuto nella proposta del relatore, deve ritenersi fondato.

La questione posta col ricorso va risolta avuto riguardo al rilievo che nella specie la sospensione del provvedimento impugnato è disposta non con provvedimento giudiziale, nel qual caso si sarebbe potuto plausibilmente ritenere la durata limitata al grado di giudizio nell'ambito del quale la stessa era stata disposta, ma è direttamente prevista dalla legge (art. 19, comma 4, d.lgs. 150/2011, come modificato dall'art.27, comma 1, lett.c) del d.lgs. 142/2015), che non stabilisce quando cessi, per cui deve concludersi nel senso di ritenere la cessazione alla fine dell'intero giudizio, e quindi col passaggio in giudicato.

In origine, l'art.35 del d.lgs. 25/2008 al comma 6 prevedeva che il reclamo (era in allora prevista questa forma processuale dell'impugnazione, non l'appello) non aveva effetto sospensivo, ma che la sospensione potesse essere chiesta alla Corte d'appello; detta previsione è stata soppressa dal d.lgs. 150/2011, che all'art.19 ha previsto l'applicazione del rito sommario di primo grado, con conseguente assoggettamento dell'ordinanza del Tribunale ad appello, secondo la regola generale di cui all'art.702 quater cod. proc.civ.

La cessazione dell'effetto sospensivo in caso di rigetto del ricorso "con decreto, anche non definitivo" del Tribunale è stata invece espressamente prevista dal d.l. 13/2017, convertito nella legge 46/2017 (all'art. 35 bis del d.lgs. 25/2008, al comma 13 , introdotto dall'art.6, comma 1, lett.g) del d.l cit) e tale espressa previsione conferma la tesi che prima la cessazione non si verificava.

E del resto, se la sospensione non si protraesse anche in grado d'appello e di cassazione, non avrebbe molto senso la previsione di termini entro cui definire il giudizio stesso sia in appello che in cassazione.

Il ricorso va pertanto accolto, va cassata la pronuncia impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di merito, va decisa la causa nel merito, con l'annullamento del decreto di espulsione.

Attesa la parziale novità della questione, si reputa di compensare tra le parti le

spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione; compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, in data 3 luglio 2017

^